

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE
DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON
DOCENTE IN SENO AL COMITATO DIRETTIVO DELLA
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER
INTERPRETI E TRADUTTORI**

SENATO ACCADEMICO	25.6.1983;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	26 AG dd. 11.7.1983;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1 -

Le elezioni per la nomina di due rappresentanti del personale non docente vengono indette ogni due anni con decreto rettorale.

Il Rettore convoca alla scadenza del biennio accademico l'assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Art. 2 -

Hanno diritto all'elettorato tutti coloro che, alla data delle elezioni appartengano al personale non docente assegnato alla Scuola.

Art. 3 -

Gli aventi diritto all'elettorato, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea del personale non docente e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.

La Commissione elettorale nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario del Seggio elettorale e stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

Art. 4 -

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso il competente ufficio del Rettorato e rispettivamente presso la Commissione elettorale. Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione.

Art. 5 -

Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno, il voto è nullo. Il voto è segreto.

Art. 6 -

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 7 -

Di tutte le operazioni vengono redatti verbali in duplice copia, in cui sono brevemente descritte le operazioni stesse e sono riportati i dati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.

Art. 8 -

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportato.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo ed a pari anzianità di ruolo al più anziano di età.

Art. 9 -

I verbali con i risultati delle votazioni e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato e tutto il materiale elettorale dovranno essere immediatamente inviati, a conclusione dello scrutinio al Rettore, in plico sigillato controfirmato da tutti i membri della Commissione elettorale, per i successivi adempimenti.

Art. 10 -

Turni elettorali straordinari saranno indetti nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione dell'art. 6 e nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti.

Art. 11 -

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.